



Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962¹ sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ In tutta l'ordinanza «veicoli speciali» è sostituito con «veicoli eccezionali».

² In tutta l'ordinanza «veicoli e trasporti speciali» e «veicoli speciali e trasporti speciali» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «veicoli e trasporti eccezionali».

³ In tutta l'ordinanza «rimorchi speciali» è sostituito con «rimorchi eccezionali».

⁴ In tutta l'ordinanza «per la loro costruzione» è sostituito con «per costruzione».

Art. 3 cpv. 2

² I conducenti di autobus non devono, se il traffico è intenso o se la strada è difficile, fornire informazioni ai passeggeri su attrazioni turistiche e simili. Essi non devono servirsi di microfoni manuali.

Art. 3a cpv. 3

³ Ai passeggeri di autobus e minibus deve essere adeguatamente ricordato l'obbligo di allacciare la cintura di sicurezza.

Art. 58 cpv. 2

² Se carichi, singole parti o rimorchi sporgono lateralmente dalla sagoma del veicolo in modo poco visibile, i punti esterni devono essere contrassegnati chiaramente, di

¹ RS 741.11

giorno con banderuole o pannelli, di notte o quando le condizioni atmosferiche lo esigono con luci o catarifrangenti di colore bianco davanti e rosso dietro; i catarifrangenti non possono essere collocati a più di 90 cm dal suolo. In caso di trasporti eccezionali, i carichi o i rimorchi eccessivamente larghi devono essere segnalati mediante banderuole o pannelli rettangolari di almeno 40 cm di lato e recanti strisce oblique rosse e bianche larghe 10 cm circa; di notte o quando le condizioni atmosferiche lo esigono, detti contrassegni devono essere illuminati o completati da luci d'ingombro.

Art. 73 cpv. 2 lett. d

² Il carico non deve sporgere lateralmente dai veicoli a motore a ruote simmetriche e dai rimorchi. Vigono le seguenti eccezioni:

- d. velocipedi e ciclomotori fissati dietro ai veicoli a motore, a condizione che la loro sporgenza non superi i 20 cm da una parte e dall'altra (art. 38 cpv. 1^{bis} OETV²) e la larghezza complessiva non superi i 2 m.

Art. 77, rubrica e cpv. 1

Veicoli di lavoro; rimorchi a slitta; casse mobili
(art. 57 cpv. 1 LCStr)

¹ Con i veicoli di lavoro non può essere trasportata alcuna merce; ciò non vale per i veicoli del servizio antincendio e della protezione civile e per le seguenti merci:

- a. materie di consumo, parti integranti e materiale di consumo necessari alla macchina;
- b. attrezzi e attrezzature di lavoro;
- c. beni meccanicamente modificati o utilizzati nel processo di lavorazione;
- d. veicoli per gli spostamenti degli operatori.

Art. 78 cpv. 3

Abrogato

Art. 80 cpv. 1 lett. d

¹ Eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64–67) sono ammesse soltanto:

- d. per il trasporto di veicoli a motore per gli spostamenti degli operatori di veicoli di lavoro per lavori stazionari, in particolare autogrù: fino a 3 t.

Art. 90 cpv. 4

Abrogato

² RS 741.41

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr